

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAULONIA

SCUOLA: dell'infanzia - primaria – secondaria di 1° grado
via Corrado Alvaro, 2 - 89040 CAULONIA M. (RC) - Tel. 0964/82039
C.M. RCIC826001 C.F. 90011460806
Email: rcic826001@istruzione.it P.E.C.: rcic826001@pec.istruzione.it
Sito web: <http://www.istitutocomprensivocaulonia.gov.it>

Prot. n 2174 Caulonia, 18/03/2022

Alla sig.ra Galeota Cecilia

Atti
Sito web

OGGETTO: Atto di Risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 2076 Del 16/03/2022 della Supplente temporanea docente sc. Primaria Galeota Cecilia - stipulato a seguito della procedura di reclutamento prot. n.2001 del 14/03/2022.

Il Dirigente Scolastico

Preso atto dell'assenza dal servizio della docente di sc. Primaria Nesci Maria dal 14/03/2022 al 25/03/2022 per malattia;

Valutata la necessità di procedere alla copertura del suddetto posto con l'individuazione dalle graduatorie di Istituto docente primaria posto/comune per l'assenza suddetta;

VISTA nota MIUR -25089 del 6 agosto 2021 istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze personale docente educativo e ATA a s 2021/22;

Preso atto degli esiti della procedura di reclutamento avviata in data 14/03/2022 prot. n. 2001 e rispetto alla quale ha dato la sua disponibilità la Signora Galeota Cecilia con punti 36 – Posizione 120, inserita nella graduatoria di Istituto 2^a fascia Docente;

VISTO il contratto di lavoro individuale a tempo determinato stipulato con decorrenza 16/03/2022 e termine il 25/03/2022 per ore 24/24 prot. 2076 sottoscritto in data 16/03/2022;

VISTA la legge 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTA la documentazione presentata a corredo dell'assunzione conforme a quanto previsto per Legge;

VISTA la dichiarazione presentata dall'interessata, ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 2/12/2000, circa l'inesistenza di situazioni di incompatibilità rispetto ad altri rapporti di lavoro pubblico o privato

CONSIDERATO che in data 17/03/2022 la Sig.ra Galeota Cecilia, con mail assunta al nostro prot. n. 2173 del 18/03/2022, rinunciava alla supplenza dichiarando che prestava contemporaneamente servizio per 18 ore settimanali presso una scuola paritaria;

CONSIDERATO che L'art 4 del D.M. 131/07 dispone che il completamento orario, possibile anche tra scuola statale e scuola paritaria, non può superare comunque l'orario obbligatorio per il grado di scuola di riferimento.

VISTO che pertanto, tale limite di orario deve essere quindi rispettato anche nel caso di completamento tra scuola privata e scuola statale e precisamente di 24 ore sett.li nella scuola primaria;

VISTO l'art. 21 sexies della Legge 241/1990 che prevede "Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto".

RITENUTO di dover procedere per le ragioni ivi esposte alla risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato meglio specificato in oggetto, con il presente atto dispone LA RISOLUZIONE del contratto di lavoro a tempo determinato prot. 2076 del 16/03/2022 per 24 ore sett.li , stipulato con la Sig.ra Galeota Cecilia a seguito della procedura di reclutamento di cui al prot. n. 2001 del 14/03/2022, riservandosi conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000 a carico dell'interessata .

- di pubblicare il presente atto all'Albo della scuola ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009.

Avverso il presente provvedimento è possibile produrre reclamo nei modi di legge.

Alla Signora Sig.ra Galeota Cecilia è riconosciuto il periodo dal 16/03/2022 al 17/03/2022 ai fini economici e giuridici;

Il Dirigente Scolastico
DOTT.SSA PAGANO LUCIA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93